

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3164 del 04/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PIETRO GALLIANI S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di laminati e semilavorati in rame e alluminio ubicato in loc. Campiaro n. 131, c.a.p. 40038, Grizzana Morandi.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3283 del 04/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PIETRO GALLIANI S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di laminati e semilavorati in rame e alluminio ubicato in loc. Campiario n. 131 ,c.a.p. 40038, Grizzana Morandi.**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla PIETRO GALLIANI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di laminati e semilavorati in rame e alluminio sito a Grizzana Morandi, in loc. Campiario n. 131 ,c.a.p. 40038, Grizzana Morandi, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-1932 del 18/04/2023, con scadenza di validità in data 20/4/2038, e rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento prot. n. 203 del 21/04/2023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM <sup>3</sup>;
- b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Grizzana Morandi <sup>4</sup>.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2023-1932 del 18/04/2023, con scadenza di validità in data 20/4/2038 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>5</sup>;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>;
- 6) Obbliga la PIETRO GALLIANI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>7</sup>;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

---

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La PIETRO GALLIANI S.p.A., C.F. 03597040371 P.IVA. 00640581203, con sede legale in Via Molino Malpasso n. 65, 40038, Vergato, per lo stabilimento sito in loc. Campiaro n. 131, 40038, Grizzana Morandi, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di PIETRO GALLIANI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/9/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice ambientale impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/160186 del 21/09/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 33745/2023**, ha trasmesso la citata domanda di AUA.
- Con nota agli atti di Arpae PG/2023/163398 del 27/9/2023, la PIETRO GALLIANI S.p.A. ha integrato la domanda di AUA con documentazione inerente la matrice emissioni in atmosfera; tale documentazione si è configurata come modifica non sostanziale in riduzione rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2023/173701 del 12/10/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni per la matrice impatto acustico, inoltrata da quest'Area Arpae al competente S.U.A.P. con nota PG/2023/175490 del 16/10/2023.
- Con nota agli atti di Arpae PG/2023/194825 del 16/11/2023, la PIETRO GALLIANI S.p.A. ha trasmesso documentazione di impatto acustico in risposta alla richiesta di integrazioni citata.

- Con nota agli atti di Arpae PG/2023/195872 del 17/11/2023, la PIETRO GALLIANI S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2023/220891 del 29/11/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente, parere contrario per la matrice impatto acustico, a seguito del dichiarato mancato rispetto del limite di immissione differenziale in periodo notturno.
- Arpae - AACM con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/46989 del 11/03/2024, stante il menzionato parere contrario di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, ha invitato il S.U.A.P. competente ad emettere una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/49343 del 13/03/2024, ha trasmesso alla PIETRO GALLIANI S.p.A. la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.
- In risposta alla sopra menzionata comunicazione, la PIETRO GALLIANI S.p.A. ha presentato una nuova valutazione di impatto acustico con descrizione di una “strategia di miglioramento” finalizzata all’attenuazione dell’immissione notturna, pervenuta agli atti di ARPAE con PG/2024/56714 del 26/03/2024.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/63569 del 05/04/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM, al S.U.A.P. competente ed al Comune di Grizzana Morandi, parere favorevole per la matrice impatto acustico sulla base della nuova documentazione presentata.
- Arpae - AACM con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/93974 del 22/05/2024, ha sollecitato il Comune di Grizzana Morandi ad esprimere il parere comunale per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Grizzana Morandi con propria nota Prot. 5187 del 24/05/2024 agli atti di Arpae PG/2024/96014 del 24/5/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione che relativamente agli

scarichi idrici nulla è mutato rispetto alla precedente AUA e pertanto la ditta genera unicamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup> ammontano a € 600,00 come di seguito specificato:

All.A - modifica non sostanziale emissioni in atmosfera pari a € 0,00 (art. 8 del Tariffario Arpae);

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 03/06/2024

**La Responsabile**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

***Patrizia Vitali***<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, Via San Felice, n°25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel +39 051396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto PIETRO GALLIANI Spa**  
**comune di Grizzana Morandi – Loc. Campiario n° 131**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di laminati e semilavorati in rame e alluminio svolta dalla società PIETRO GALLIANI Spa nello stabilimento posto in comune di Grizzana Morandi, Loc. Campiario n° 131 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società PIETRO GALLIANI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: SPALMATRICE SVECOM E VASCA DI LAVAGGIO**

Portata massima .....	12300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

La temperatura della camera di combustione dovrà essere superiore a 750°C.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un misuratore in continuo con registrazione della temperatura posto alla fine della camera di combustione con sonda per il controllo della fiamma al

fine della regolazione della composizione della miscela gas e aria.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

#### EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SPALMATRICE SVECOM

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto trattasi di punto di emissione con funzionamento esclusivo di emergenza in caso di malfunzionamento del post combustore (emissione E1).

---

#### EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI USO PRODUTTIVO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera dd).

---

#### EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1 del DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

- 
2. L'attività svolta dalla Società PIETRO GALLIANI Spa rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 1 ossia attività di rivestimento adesivo con soglia di consumo solvente superiore a 5 tonnellate/anno, nonché superiore anche a 15 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 16 del DLgs n°152/06 Parte Quinta).

La società PIETRO GALLIANI Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

### 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## **6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno

5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale,

fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/09/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 33745/2023. Documento redatto in data 03/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della PIETRO GALLIANI S.p.A. ubicato in loc. Campiaro n. 131 ,c.a.p. 40038,  
Grizzana Morandi (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società PIETRO GALLIANI S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta, in assenza di zonizzazione acustica comunale, il rispetto del limite diurno pari a 60 dB (– 5 dB per il calcolo differenziale) e pari a 50 dB per il periodo notturno (– 3 dB per il calcolo differenziale), corrispondenti a quelli di classe acustica III e congrui per quanto concerne il recettore individuato.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Montagna PG/2024/63569 del 5/4/2024.
3. Visto nulla osta acustico del Comune di Grizzana Morandi con nota Prot. 5187 del 24/05/2024.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Grizzana Morandi, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale PG/2024/63569 del 05/04/2024, con il nulla osta acustico Prot. 5187 del 24/05/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/96014 del 24/05/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/09/2023 e successive integrazioni.

Elaborato "Valutazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/03/2024 dal sig. Marco Mascarino, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla PIETRO GALLIANI S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/55587 del 25/03/2024).

*Pratica Sinadoc 33745/2023. Documento redatto in data 03/06/2024*



# COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

## Città Metropolitana di Bologna

Via Pietrafitta, 52

40030 Grizzana Morandi (BO)

Tel. 051/ 6730311

Fax 051/ 913014

Prot. 5187/2024 t. 6 cl. 9/R.C./ fb

Grizzana Morandi, 24.05.2024

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata da Pietro Gualandi in qualità di Procuratore Speciale della Pietro Galliani S.p.a., per l'inserimento di nuove sorgenti sonore, di 5 nuove ventilanti, installate davanti al lato nord del capannone produttivo sito in Loc. Campiaro 131/a (P.G. 257 del 10/01/2024);

**VISTO** il parere contrario rilasciato da ARPAE, acquisito al P.G. 2407 del 12.03.2024;

**VISTO** l'art. 10-bis della L. n. 241/1990;

**VISTO** le successive osservazioni pervenute da parte della ditta Pietro Galliani S.p.a. (Art. 10-bis della L. n. 241/1990) pervenute al P.G. n. 3091 del 26.03.2024;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso da ARPAE, acquisita al P.G. 3454 del 05.04.2024;

### **RILASCIA IL NULLA OSTA**

Per la matrice acustica inerente alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa, al Sig. Pietro Gualandi C.F. GLNPTR65L13L762H, in qualità di legale rappresentante della ditta **Pietro Galliani S.p.a.**, a condizione che:

1. l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate. Per la sorgente S1, sia garantito un passaggio automatico dalla modalità giorno, che prevede un funzionamento di 5 ventilanti a pieno regime, alla modalità notte, che prevede un funzionamento di sole 2 ventilanti a regime ridotto;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
3. la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ASSETTO DEL TERRITORIO  
**(Dott. Roberto Carboni)**  
Firmato Digitalmente



SINADOC 33745/23

Arpae AAC Metropolitana  
c.a. Bernardi Pier Luigi

Suap Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese  
Pec: [suap.unione.appennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unione.appennino@cert.provincia.bo.it)

Comune di Grizzana Morandi  
Ufficio Tecnico  
Pec: [comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it)

**Oggetto: Parere acustico in merito all'istanza di richiesta di AUA della ditta Pietro Galliani spa Via Campiario 131/a Grizzana Morandi (BO).**

La ditta **Pietro Galliani spa Via Campiario 131/a Grizzana Morandi (BO)**, ha presentato domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'inserimento di nuove sorgenti sonore, di 5 nuove ventilanti, installate davanti al lato nord del capannone produttivo.

La ditta, a seguito di richiesta di integrazione, ha presentato una nuova documentazione di impatto acustico datata 10/11/2023 a firma del tecnico competente in acustica Mario Colonnese. A seguito di parere contrario e successivo art 10 bis dlgs 241/90 da parte del SUAP, ha presentato un'ulteriore integrazione datata 22/03/2024 a firma del tecnico competente in acustica Marco Mascarino dalla quale risulta che:

- Il comune di Grizzana Morandi è sprovvisto di classificazione acustica e il consulente aziendale non ha eseguito un'ipotesi di classificazione acustica come indicato all'art 1 punto 6 lettera a della DGR 673/04 tuttavia, i livelli acustici presi a riferimento, per definire la compatibilità dell'insediamento risultano congrui per quanto concerne il recettore individuato (abitazione a circa 230 metri a nord dell'insediamento), corrispondenti a quelli di classe acustica III;
- l'attività ha un funzionamento diurno e notturno;
- il clima acustico dell'area risulta influenzata inoltre dal rumore del traffico stradale della Sp 24 e dagli insediamenti produttivi limitrofi all'attività;
- sono state definite le sorgenti sonore aziendali:
  - S1 sistemi di aspirazione composto da 5 aspiranti. In periodo diurno si prevede un utilizzo di tale sorgente a pieno regime con tutte le aspiranti in funzione e in periodo notturno si prevede un utilizzo di sole 2 aspiranti e funzionanti a un regime ridotto del 20%;
  - S2 post combustore in funzione in periodo diurno e notturno;
  - la raccolta rifiuti e il carico e scarico merci che avviene nel solo periodo diurno;
- sono state eseguite: misure in periodo diurno e in periodo notturno di rumore ambientale a confine e in facciata al recettore e misure di rumore residuo in facciata al recettore. Dagli accertamenti eseguiti il consulente ha riscontrato rispetto del limite di immissione assoluto a confine e al recettore, il rispetto del limite di immissione differenziale in periodo diurno e il rispetto del limite di immissione differenziale in periodo notturno con il funzionamento ridotto della sorgente S1 .

Visto quanto sopra, poichè non è esplicitato come l'attività garantisca la riduzione della sorgente S1 in periodo notturno, si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Area di Prevenzione Metropolitana** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Servizio Territoriale - Distretto Urbano Montagna** | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio | tel 053422379 Fax 0534243950

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate. Per la sorgente S1, sia garantito un passaggio automatico dalla modalità giorno, che prevede un funzionamento di 5 ventilanti a pieno regime, alla modalità notte, che prevede un funzionamento di sole 2 ventilanti a regime ridotto;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco, tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST  
(*Marcello Nanetti*)

*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**